



COMUNE DI PONTENURE

PROVINCIA DI PIACENZA

Pontenure, 07.10.2021
Prot. n. 7942

Ai Dipendenti Comunali
Ai Lavoratori esterni
Ai Liberi professionisti

OGGETTO: COMUNICAZIONE OBBLIGO “GREEN PASS”

Con la presente si informa che in seguito all'entrata in vigore del D.L. nr. 127 del 22.09.2021, a partire dal prossimo 15 Ottobre 2021 **l'accesso ai luoghi di lavoro**, al fine di assicurare lo svolgimento di ogni attività in condizioni di sicurezza, **sarà permesso ai soli possessori di “Green Pass” (o “Certificazione Verde”) valido**. A ciascun lavoratore dipendente e non, sarà fatto obbligo sia come detto **possedere e esibire** su richiesta dell'Ente la predetta certificazione.

Il “Green Pass” viene rilasciato qualora:

- sia stata effettuata la vaccinazione Covid-19 (basterà aspettare 15 giorni dopo la prima dose)
- sia stato effettuato un test rapido o molecolare, risultato negativo, al Covid-19.
- sia stata accertata la guarigione dal Covid-19.

La validità del “Green Pass” varia a seconda delle ragioni di emissione:

- in caso di avvenuta vaccinazione: 12 mesi dall'ultima somministrazione
- in caso di tampone: 48 ore in caso di test rapidi – 72 ore in caso di tamponi molecolari
- in caso di guarigione dal Covid- 19: 6 mesi dalla data di accertata guarigione

In ossequio a quanto disposto dalla normativa in vigore, lo scrivente Comune effettuerà quotidianamente i controlli relativi al possesso del Green Pass, secondo le modalità operative in fase di definizione.

Il possesso della certificazione verde COVID-19 “Green Pass” è considerata una importante misura finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, oltre che di contrasto all'emergenza epidemica in corso.

Per quanto riguarda il personale dipendente si informa che:

- il dipendente che all'esito dei controlli comunicati di non possedere la certificazione “Green Pass” o ne risulti privo **non potrà accedere** al luogo di lavoro, sarà **allontanato** e

considerato **assente ingiustificato** senza retribuzione, né diretta né indiretta e/o differita, fino alla presentazione di “Green Pass” valido.

- **L’accesso e/o la permanenza nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possedere un valido “Green Pass”** darà luogo alla comunicazione al Prefetto competente e ad una sanzione amministrativa e pecuniaria di importo compreso tra il minimo di € 600,00 e il massimo di € 1.500,00
- in caso di elusione dei controlli, si procederà all’applicazione di sanzioni di carattere disciplinare ai sensi della normativa e della contrattazione collettiva di riferimento

Per quanto riguarda le ditte esterne il cui personale accede presso i nostri locali per ragioni lavorative, i liberi professionisti e in generale i prestatori di lavoro, si informa che:

- il prestatore di lavoro che all’esito dei controlli comunicati di non possedere la certificazione “Green Pass” o ne risulti privo **non potrà accedere** e sarà **allontanato**;
- **L’accesso e/o la permanenza nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possedere un valido “Green Pass”** darà luogo alla comunicazione al Prefetto competente e ad una sanzione amministrativa e pecuniaria di importo compreso tra il minimo di € 600,00 e il massimo di € 1.500,00
- il controllo in merito al possesso del Green Pass dovrà essere effettuato sempre dai datori di lavoro sui loro dipendenti/collaboratori che avranno accesso alle nostre sedi e dovrà essere garantita la presenza solo di personale munito di tale certificazione (con particolare riferimento ai soggetti che accedono al di fuori del normale orario lavorativo).

Le disposizioni di cui sopra avranno validità sino al 31.12.2021 salvo casi di proroga.

Si rimane a disposizione per dubbi o chiarimenti.



IL SINDACO

Avv. Manola Gruppi